



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
PEC: dgprev@postacert.sanita.it



**DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DPE**

Via Catullo, 2 – 65127 Pescara
PEC: dpe012@pec.regione.abruzzo.it

**INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA’-CLIMA”
PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

IL MINISTERO DELLA SALUTE

e

LA REGIONE ABRUZZO

per la realizzazione del progetto

**“Acqua, Clima e Salute:
dalla protezione ambientale delle risorse, all’accesso all’acqua, alla sicurezza d’uso (ACeS)”**

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, di seguito indicato come “decreto-legge”;

VISTO in particolare l’articolo 1 del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

ATTESO che in attuazione dell'articolo 1, comma 2, punto E sub, punto *primum* del decreto-legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 203492, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 al numero 214, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa "*Direzione generale della prevenzione sanitaria*", il capitolo N. 7122 "*Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima*";

VISTO il successivo comma 6, che prevede che "*agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*";

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge, il quale dispone che "*Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari*";

VISTO il successivo comma 7-bis che dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto del 15 luglio 2021, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la scheda di progetto "*Salute, ambiente, biodiversità e clima*" allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente accordo;

CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi:

- sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale (investimento 1.2);
- promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima (investimento 1.4);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di

interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il piano operativo predisposto dai soggetti attuatori – Direzione generale della prevenzione sanitaria e Istituto superiore di sanità - condiviso con l'Unità di missione, che supporta l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC, dove è previsto uno specifico investimento relativo al progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*”, che risulta essere strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR denominata “definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)”;

VISTO l'“*Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima” – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima*”, pubblicato in data 18 ottobre 2022, con il quale il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 19 novembre 2022, progetti della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di predisporre modelli nazionali che possano garantire la disponibilità di acqua potabile, il suo riutilizzo sicuro e conseguenti processi di depurazione, nonché che possano prevenire dai rischi sulla salute dovuti ai cambiamenti ambientali indotti sia dal clima sia da mutamenti socio-economici nella società, tali da provocare l'insorgenza di nuove tipologie di patogeni ovvero l'evoluzione di quelli presenti, aumentando il rischio di epidemie nell'interfaccia uomo-animali domestici-fauna selvatica;

VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2023 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell'esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento il progetto “*Acqua, Clima e Salute: dalla protezione ambientale delle risorse, all'accesso all'acqua, alla sicurezza d'uso (ACeS)*”, proposto dalla Regione Abruzzo, per un importo pari ad € 699.593,00 (seicentonovantanovemilacinquecentonovantatre/00);

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO necessario procedere alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare, con il presente accordo, gli aspetti generali della collaborazione in parola

tra

Il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRES) – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5, nella persona del Direttore Generale della DGPRES, Dott. Giovanni Rezza, nato a Roma il 6 maggio 1954, di seguito “Ministero”

e

La Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e trasporti DPE, codice fiscale 80003170661, con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6, 67100 L'Aquila (AQ), nella persona del Dirigente del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, Ing. Marcello D'Alberto, nato a [REDACTED] il [REDACTED], giusta delega a firma del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, Ing. Emidio Rocco Primavera, nato a [REDACTED] il [REDACTED], di seguito “Regione”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con la Regione, delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'“*Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima” con riguardo al progetto “Acqua, Clima e Salute: dalla protezione ambientale delle risorse, all'accesso all'acqua, alla sicurezza d'uso (ACeS)”*”.
2. La Regione Abruzzo, infatti, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara il rispetto delle condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Durante lo svolgimento delle attività previste dal suindicato progetto potranno essere apportate modifiche allo stesso, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo.
4. Resta fermo che le variazioni ai progetti non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

1. Nell'ambito del presente accordo il Ministero e la Regione concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'Allegato 1 svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. Il Ministero mette a disposizione le risorse di cui al capitolo n. 7122, a concorrenza dell'importo di € 699.593,00 (seicentonovantanovemilacinquecentonovantatre/00) per assicurare il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle attività previste nell'ambito del presente accordo; svolge attraverso il proprio referente scientifico, il costante monitoraggio, tecnico e finanziario del progetto e, laddove riscontri criticità,

- fornisce le necessarie indicazioni correttive; assicura altresì che le risultanze del progetto siano successivamente messe in condivisione con la comunità degli operatori del SSN.
3. La Regione mette a disposizione la propria expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto, in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per il tramite del proprio referente amministrativo; assicura altresì il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse alle unità operative (UU.OO.) coinvolte; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto. La Regione, inoltre, con la sottoscrizione del presente accordo, assicura di adempiere agli obblighi specificamente indicati dall'art.12 dell'“Avviso pubblico per la presentazione e selezione di due progetti di ricerca applicata *“salute – ambiente - biodiversità- clima”* che si riportano in allegato e che sono da considerare parte integrante del presente atto (v. allegato 2).

Art. 3 – Efficacia e durata

1. Il presente accordo è efficace dalla data di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dello stesso, da parte dei competenti organi di controllo, che sarà oggetto di formale comunicazione da parte del Ministero.
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione di cui al comma 1.
3. La Regione si impegna ad avviare le procedure amministrative interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo, ivi comprese le procedure amministrative con le UU.OO. previste nel progetto.
4. La Regione si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il 31.12.2026 o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.

Art. 4 – Relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di verificare lo stato di avanzamento dell'iniziativa, la Regione, perentoriamente entro il 30 settembre, pena l'impossibilità di erogazione delle risorse, trasmette al Ministero della salute la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e il rendiconto finanziario riportante le somme impegnate e le spese sostenute, utilizzando gli appositi modelli allegati (allegato 3 e allegato 4).
2. Entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni, la Regione trasmette al Ministero la relazione finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo (allegato 3) e il rendiconto finanziario finale delle spese sostenute (allegato 4).
3. Il Ministero può richiedere di conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell'iniziativa e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.

5. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, previa motivata comunicazione al Ministero della salute. Il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, può, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazioni, vige il silenzio assenso.
6. Le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione generale della prevenzione sanitaria: Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4 - dgprev@postacert.sanita.it.
7. Il Ministero renderà accessibili dette relazioni tecniche al referente scientifico per azioni di monitoraggio il quale potrà richiedere in qualsiasi momento, al referente del progetto, un aggiornamento circa le attività realizzate.
8. È fatto obbligo alla Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Regione nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. È fatto comunque obbligo alla Regione di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
3. È fatto obbligo alla Regione di richiedere, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute.
4. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi - nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dalla Regione al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC”*.
7. Al fine di garantire la diffusione dell'attività del PNC, il Ministero può procedere, anche tramite la finestra dedicata all'Avviso pubblico sul sito del Ministero, a pubblicare i risultati dei progetti nonché i rendiconti e i rapporti di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

8. È fatto obbligo alla Regione, a conclusione dei progetti, depositare presso il Ministero della salute i risultati dei progetti, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Art. 6 - Referenti

1. Il Ministero e la Regione procedono ad individuare e comunicare il/i nominativo/i del/i proprio/i referente/i nonché le eventuali successive sostituzioni.
2. I referenti, di cui al comma 1 assicurano il collegamento operativo tra la Regione e il Ministero.
3. Il referente del Ministero assicura sia il collegamento operativo di cui sopra, sia il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, il finanziamento complessivo è pari a € 699.593,00 (seicentonovantanovemilacinquecentonovantatre/00).
2. La Regione destinataria del finanziamento dichiara che le attività di cui al presente accordo rientrano tra i propri compiti istituzionali, pertanto non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.
3. Il finanziamento è destinato esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa di cui al presente accordo.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente accordo, pari ad € 699.593,00 (seicentonovantanovemilacinquecentonovantatre/00), sarà erogato alle scadenze previste dal successivo art. 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modificazioni.

Art. 8 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. la prima quota di € 139.918,60 (centotrentanovemilanovecentodiciotto/60), pari al 20% del finanziamento, a seguito di richiesta di pagamento da inviare immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, unitamente alla formale comunicazione di avvio delle attività;
 - b. la seconda quota di € 244.857,55 (duecentoquarantaquattromilaottocentocinquantesette/55), pari al 35% del finanziamento, entro trenta giorni dalla ricezione della prima rendicontazione di spesa (da trasmettere perentoriamente entro il 30 settembre 2023) in cui siano attestate spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

- c. la terza quota € 244.857,55 (duecentoquarantaquattromilaottococinquantasette/55), pari al 35% del finanziamento, sarà erogata entro trenta giorni dalla ricezione della seconda rendicontazione di spesa (da trasmettere perentoriamente entro il 30 settembre 2024) in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
- d. l'ultima quota di € 69.959,30 (sessantanovemilanovecentocinquantanove/30), pari al 10% del finanziamento, sarà erogata entro trenta giorni dalla ricezione della terza rendicontazione di spesa (da trasmettere perentoriamente entro il 30 settembre 2025) in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni, la Regione trasmette il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, e si impegna, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso.
 3. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 devono essere inviate a: Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4: dgprev@postacert.sanita.it.
 4. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione giustificativa delle spese riportate nei rendiconti finanziari.
 5. I mandati di pagamento saranno tratti sul conto corrente di tesoreria avente n. 31195 intestato alla Regione Abruzzo ed avente IBAN: IT13 T 01 0000 3245 4013 000 31195, entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione ivi prevista. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa ovvero riferibili a problemi organizzativi del Ministero stesso.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni tecniche di cui all'articolo 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Regione che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Ministero intima per iscritto alla Regione, a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente accordo, la Regione ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo, composto da 9 articoli e 5 allegati, viene sottoscritto con firma digitale.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direttore Generale della Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria

Dott. Giovanni Rezza

REGIONE ABRUZZO

Dirigente del Servizio Opere Marittime e
Qualità delle Acque Marine

Ing. Marcello D'Alberto